



Mario Muschio
Notaio

Repertorio n. 3446

Raccolta n. 2526

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre in Firenze, via Luciano Bausi n.c. 5, alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Avanti a me dottor Mario Muschio, Notaio in Agliana, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparsa la signora

TRIOLO RICCARDA, nata a Pistoia il giorno 11 aprile 1953, domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

ASSOCIAZIONE GINECOLOGI EXTRA OSPEDALIERI

in forma abbreviata **A.G.E.O.**

associazione non riconosciuta con sede in Padova, via S. Prodocimo n.c. 6, costituita in Italia il 12 marzo 1996, avente codice fiscale 92099450287 e partita IVA 05116750281.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea della detta associazione qui riunitasi oggi a quest'ora per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Votazione sulle modifiche statutarie finalizzate all'acquisizione della personalità giuridica;*
2. *Varie ed eventuali.*

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, secondo quanto previsto nel vigente statuto e su unanime designazione degli intervenuti la Dottoressa TRIOLO RICCARDA, la quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso spedito nei termini e con le modalità previste dallo statuto agli associati e ai componenti del Consiglio Direttivo in data 7 (sette) ottobre 2019 (duemiladiciannove);
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima prevista in data odierna alle ore 6:30;
- che sono presenti in assemblea, di persona o per delega nr. dodici associati su settecentoquindici quali risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa della comparente; le deleghe, previo controllo da parte della Presidente della loro regolarità, sono dalla Presidente stessa acquisite agli atti della associazione;
- per l'organo di amministrazione, la presenza di essa stessa Presidente del Consiglio Direttivo e dei signori ZANARDI CLAUDIO Segretario Generale, SIMONCINI ETTORE Tesoriere, AGNELLO ANTONELLA e BANDIERAMONTE GAETANO Consiglieri;

REGISTRATO A PISTOIA

in data 13/11/2019

al n. 7239 serie 1T

- che gli associati intervenuti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla discussione degli stessi;

- che gli associati intervenuti, previamente interpellati dalla Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata dalla Presidente l'identità e la legittimazione dei presenti, la Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Iniziando ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno, la Presidente dell'Assemblea espone che, fermi gli elementi essenziali della associazione e della struttura organizzativa, quali in particolare la denominazione, gli scopi, l'assenza di fini di lucro e la durata indeterminata, si propone una complessiva riformulazione delle regole statutarie finalizzata ad un adeguamento delle regole organizzative alla effettiva realtà della associazione quale oggi esistente; all'introduzione nello statuto degli adeguamenti di cui all'articolo 148 comma 8 del testo unico delle imposte sui redditi; il tutto nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, da adottarsi con verbalizzazione notarile per atto pubblico, allo specifico fine dell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione dell'ente nell'apposito registro tenuto dalla Prefettura competente ai sensi del D.P.R. 361/2000. La Presidente espone pertanto all'assemblea il contenuto dello statuto composto da n. 26 (ventisei) articoli, recante le regole organizzative dell'associazione ed in particolare le norme riguardanti la sede, gli scopi, il patrimonio, la quota associativa, l'esercizio associativo, gli associati, le norme sull'amministrazione, sugli organi, sul funzionamento dell'assemblea e sullo scioglimento.

Esponde in particolare la Presidente l'opportunità di trasferire la sede dell'associazione in Comune di Bologna, via Massimo D'Azeglio n.c. 39, dove l'associazione dispone di idonei locali adatti allo scopo.

Esaurita l'esposizione la Presidente invita quindi i presenti ad intervenire e risponde brevemente alle richieste di chiarimento presentate.

La Presidente presenta quindi la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea della ASSOCIAZIONE GINECOLOGI EXTRA OSPEDALIERI in forma abbreviata A.G.E.O. con sede in Padova,

approva

- di trasferire la sede dal Comune di Padova al Comune di Bologna, al seguente indirizzo: Bologna, via Massimo D'Azeglio n.c. 39;

- di adottare il nuovo testo dello statuto dell'associazione composto da n. 26 (ventisei) articoli come esposto dalla Presidente;

- di confermare in carica gli amministratori già nominati, fino alla naturale scadenza, dando mandato al Presidente di compiere ogni atto occorrente alla iscrizione della associazione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto ai sensi di legge dalla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, con facoltà di sottoscrivere e presentare tutte le istanze e i documenti occorrenti; apportando allo statuto approvato tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità.".

Tale proposta di delibera viene posta dalla Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvata alla unanimità.

La Presidente proclama approvata la proposta.

La Presidente mi consegna il testo dello statuto approvato dall'assemblea che al presente atto si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore diciannove e minuti trenta.

La Presidente dichiara che si procederà, con l'ausilio di professionisti di fiducia dell'associazione, al compimento delle pratiche occorrenti all'acquisto della personalità giuridica.

La Presidente dichiara infine che l'associazione non è titolare di diritti reali su immobili e beni mobili registrati.

La parte del presente atto dichiara di avere ricevuto dal Notaio rogante l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e consente il trattamento dei dati personali, la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

Richiesto ho ricevuto il presente atto da me Notaio letto alla comparente che lo approva.

Consta l'atto di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio nelle prime tre intere pagine e parte della quarta.

Chiuso e sottoscritto alle ore diciannove e minuti trentacinque.

F.TO: RICCARDA TRIOLO - MARIO MUSCHIO NOTAIO

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE GINECOLOGI EXTRA OSPEDALIERI**
in forma abbreviata **A.G.E.O.**

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1. - DENOMINAZIONE - È costituita l'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE GINECOLOGI EXTRA OSPEDALIERI**" in forma abbreviata "**A.G.E.O.**"

ART. 2. - SEDE - L'associazione ha sede nel Comune di Bologna in via Massimo D'Azeglio n.c. 39.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 3. - SCOPO - L'Associazione non persegue fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

- identificare e definire la figura del ginecologo extraospedaliero, valorizzandone gli aspetti peculiari e promuovendone la formazione permanente;
- sostenere l'inserimento attivo e costante della A.G.E.O. nella programmazione nazionale e regionale, in collaborazione paritetica con le altre associazioni che operano nel settore ostetrico-ginecologico e con le associazioni di medicina generale, nonché con le Università e le strutture territoriali ed ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- ricercare comuni modalità operative per la gestione e la tutela dell'attività dei ginecologi extraospedalieri;
- creare comuni indicatori di verifica di qualità, anche in funzione dell'accreditamento nell'ambito del Programma Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.);
- coordinare la raccolta dati per la verifica scientifica dell'attività;
- promuovere ed essere di riferimento per la formazione, l'aggiornamento, le conoscenze e le ricerche scientifiche nell'ambito della ginecologia e ostetricia extraospedaliera e delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad essa collegate;
- promuovere l'educazione sanitaria della popolazione;
- promuovere una strategia operativa comune che diventi essa stessa propositiva nei rapporti con gli organi istituzionali, al fine di ottenere la partecipazione ed il coinvolgimento dell'Associazione in progetti e iniziative;
- organizzare simposi e congressi nazionali e internazionali che prevedano la partecipazione di ricercatori nel campo scientifico;
- favorire gli scambi culturali con associazioni nazionali e straniere che perseguano gli stessi scopi;
- promuovere iniziative e servizi comuni per l'acquisizione di materiali e strumentazioni e per la stipula di

assicurazioni professionali, nonché per altre necessità emergenti;

- istituire premi e borse di studio in discipline ostetrico-ginecologiche.

L'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, può estendere la propria attività ad altri settori d'intervento compatibili con le finalità dell'Associazione.

ART. 4. - DURATA - L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5. - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA - La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO - Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro novanta giorni dal termine di ciascun esercizio, saranno predisposti a cura dell'organo amministrativo il rendiconto finanziario o bilancio finale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

ART. 8. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE - Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di

quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 9. - ASSOCIATI - Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla fondazione dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci ordinari i medici specialisti in ginecologia e ostetricia che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale e professionale extraospedaliera ed extrauniversitaria.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci straordinari i medici specialisti in ginecologia e ostetricia operanti all'interno di strutture universitarie e ospedaliere.

Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo soci onorari coloro che abbiano conseguito speciali benemerienze nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci aggregati i medici specializzandi in ginecologia e ostetricia, i medici non ginecologi e i biologi che lavorano nell'ambito della ginecologia e dell'ostetricia.

Possono aderire all'Associazione in qualità di soci sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano erogato sovvenzioni o contributi all'Associazione.

ART. 10. - DIRITTI ED OBBLIGHI - Ogni associato ha diritto di partecipare attivamente alla vita associativa e alle decisioni che riguardano l'Associazione, in particolare esercitando il diritto di voto nell'assemblea degli associati.

Gli associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo e di rispettare le disposizioni del presente statuto e le altre norme che regolano il funzionamento dell'Associazione.

ART. 11. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO - La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità nel versamento della quota associativa che perduri per due anni;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- l'inosservanza degli obblighi associativi e dei principi di libertà e correttezza nei confronti dell'Associazione e degli altri Associati.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

Amministrazione

ART. 12. - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra i soci ordinari, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente uscente è membro di diritto del Consiglio

Direttivo per il triennio successivo.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 13. - ORGANI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione e in ragione della carica ricoperta.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 14. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sulla predisposizione dei bilanci da sottoporre all'assemblea e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'adunanza del Consiglio Direttivo può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15. - POTERI DEL CONSIGLIO - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati; il regolamento disciplinerà le eventuali articolazioni territoriali dell'Associazione (Delegazioni) ed il relativo funzionamento;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'Associazione decidendo su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse dell'Associazione.

Presidente

ART. 16 - POTERI DEL PRESIDENTE - È Presidente dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Segretario - Tesoriere

ART. 17. - COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE - Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- coordinare l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione;
- dare esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali e monocratici: assemblea, consiglio, organo di revisione;
- è a capo del personale.

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento della spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

In caso di mancanza, assenza o impedimento del Tesoriere, le

sue funzioni sono svolte dal Segretario.

Assemblee

ART. 18. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI - Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, anche mediante lettera ordinaria, fax, posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede legale, purché in territorio italiano.

ART. 19. - DELIBERE - L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'organo di revisione dei conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 20. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta; ciascun associato presente in assemblea non può rappresentare più di un altro associato.

ART. 21. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vicepresidente.

In mancanza di tali soggetti, l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti e occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di revisione

ART. 23. - REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI - L'Assemblea degli associati può deliberare che la gestione della Associazione sia controllata da un Revisore Unico o da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, anche non associati, che siano iscritti nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero della Giustizia, che durano in carica tre esercizi, e che sono eletti dalla stessa Assemblea.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Durata delle cariche e gratuità

ART. 24. GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE - Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Scioglimento

ART. 25. - SCIOGLIMENTO - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Precisazioni di carattere fiscale

ART. 26 - PRECISAZIONI DI CUI ALL'ART. 148 T.U.I.R.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto a tal fine dalla legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il rapporto associativo è disciplinato dal presente statuto in maniera uniforme; le distinzioni delle categorie di soci non danno luogo a differenze dei rispettivi diritti e obblighi. L'Associazione favorisce l'effettività del rapporto associativo; in particolare, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato maggiore d'età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni che precedono.

L'organo amministrativo è liberamente eleggibile secondo le disposizioni del presente statuto; ogni associato ha diritto a un voto secondo quanto previsto dall'art. 2532, comma 2, c.c.. L'assemblea rappresenta la generalità degli associati ed è sovrana nelle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. I criteri di ammissione ed esclusione degli associati sono disciplinati agli articoli 9, 10 e 11 del presente statuto. Le convocazioni assembleari sono portate a conoscenza degli associati con mezzi idonei, secondo quanto sopra previsto all'articolo 18. Le deliberazioni degli organi dell'Associazione, nonché i bilanci e i rendiconti sono riportati sui libri dell'Associazione, ed ogni associato può richiederne copia. La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

F.TO: RICCARDA TRIOLO - MARIO MUSCHIO NOTAIO